



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

Artt. 31, 35, 36 e 37 D.Lgs. 42/2004 – CONTRIBUTI STATALI

PROCEDURA

Ai sensi dell'art.35 co.1 del D.Lgs 42/2004 - *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore di beni culturali per l'esecuzione degli interventi previsti dall'art.31 c.1 del detto decreto.

Si precisa che **l'ammissione al contributo è subordinata:**

- all'effettivo accertamento formale di interesse culturale dei beni di cui trattasi;
- all'avvenuto rilascio, da parte della Soprintendenza, dell'autorizzazione ad eseguire i lavori (art. 21 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.), prima dell'inizio della esecuzione dei medesimi.

I contributi sono di due tipi, in conto capitale e in conto interessi, e possono essere cumulabili. Sono previsti iter procedurali differenti a seconda della tipologia del contributo e **le domande di ammissibilità vanno presentate alla competente Soprintendenza contestualmente alla richiesta di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.**

Tali contributi sono concessi per lavori concernenti esclusivamente il restauro e la conservazione (ivi incluse le opere di consolidamento), compresa la sola predisposizione degli impianti di tipo tradizionale (impianto idrico, igienico-sanitario ed elettrico ad esclusione delle apparecchiature). Si considerano ammissibili anche le spese tecniche riferibili alle opere di restauro e conservazione. Si fa presente che, nel computo metrico estimativo degli interventi, le voci indicate "a corpo" non potranno essere prese in considerazione, e pertanto dovranno essere sviluppate "a misura". Si invita a prendere come riferimento i prezzi ufficiali in uso nelle località ove si svolge l'intervento, oppure a redigere specifiche analisi dei prezzi, di cui la Soprintendenza valuterà la congruità.

Nel caso in cui il restauro o la manutenzione non si esaurisca in un unico intervento, si potranno inoltrare le domande di contributo anche per stralci successivi.

Il Ministero concede il contributo a lavori ultimati e collaudati, per una quota parte della spesa sostenuta effettivamente dal proprietario per i soli interventi ritenuti ammissibili. Nel caso di opere eseguite a norma dell'articolo 34, comma 2, del D. Lgs. 42/2004, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, regolarmente certificati e collaudati dalla Soprintendenza competente. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto anche del godimento di eventuali altri contributi pubblici.

La corresponsione dei contributi è condizionata alla verifica della conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, nel rispetto dell'art. 21 e ss. del Codice, in caso di difformità, la concessione del contributo viene sospesa e la somma corrispondente al contributo eventualmente già erogato sarà recuperata in maniera coattiva.

Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso dello Stato nella spesa, devono garantire **l'accessibilità al pubblico secondo modalità fissate da appositi accordi o convenzioni** da stipularsi fra il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura referente per il territorio e i singoli proprietari, da trascrivere presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e da trasmettere al Comune ove si trovano gli immobili. L'atto di convenzione dovrà essere stipulato anche nel caso di lavori eseguiti all'esterno (ad esempio, al tetto e alle facciate).

Tale convenzione, finalizzata a consentire la pubblica e gratuita fruizione degli spazi più significativi dell'immobile, non potrà avere durata inferiore al decennio e sarà sottoscritta in tempi diversi in funzione del tipo di contributo:



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

- per i contributi in conto capitale preventivamente alla concessione del contributo stesso
- per i contributi in conto interessi alla fine dei lavori

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

- **Il richiedente**, proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 tra il 1° gennaio e il 31 maggio di ogni anno invia alla Soprintendenza competente territorialmente la richiesta di ammissibilità dell'intervento al contributo, corredata da idonea documentazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'esecuzione degli interventi di restauro ai sensi dell'art. 21.
- **La Soprintendenza**, in sede di autorizzazione ai lavori, indica gli interventi ammissibili a finanziamento statale, ne quantifica l'importo ed emana l'atto con cui viene dichiarata l'ammissibilità.
Si sottolinea che tale pronuncia costituisce mera indicazione propedeutica all'eventuale erogazione del contributo stesso, senza pertanto costituire alcun vincolo per l'accoglimento della richiesta che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili.
- **Il richiedente**, eseguiti i lavori, trasmette alla Soprintendenza la documentazione completa richiesta per la fase a consuntivo, al fine di consentire alla stessa di provvedere al collaudo dei medesimi.
- **La Soprintendenza**, eseguito il collaudo e redatto il relativo certificato, trasmette al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura competente territorialmente la relativa istruttoria.
- **Il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura** provvede a stilare un'apposita graduatoria e a trasmettere le proposte di finanziamento alla Direzione Generale Bilancio che, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, approva il piano di finanziamento e accredita le relative somme al Segretariato Regionale che successivamente, con apposito provvedimento, dispone l'erogazione del contributo.
- Al fine e preliminarmente alla liquidazione del contributo è necessario che il beneficiario sottoscriva con il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura competente una apposita convenzione ai sensi dell'art. 38 del Codice per l'accessibilità pubblica del bene.

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

- **Il richiedente**, proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni della parte seconda del D.Lgs. 42/2004, entro il 31 ottobre di ogni anno invia alla Soprintendenza competente territorialmente la richiesta di ammissibilità dell'intervento al contributo, corredata da idonea documentazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'esecuzione degli interventi di restauro ai sensi dell'art. 21.
Ai sensi dell'art. 37 comma 4 del Codice, la concessione è ammessa anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

- **La Soprintendenza**, in sede di autorizzazione ai lavori, indica gli interventi ammissibili a finanziamento statale, ne quantifica l'importo e ne dichiara l'ammissibilità. Successivamente trasmette al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura competente territorialmente la relativa proposta.

Si sottolinea che tale pronuncia costituisce mera indicazione propedeutica all'eventuale erogazione del contributo stesso, senza pertanto costituire alcun vincolo per l'accoglimento della richiesta che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili.

Si fa presente, inoltre, che possono essere accolte istanze di contributo in conto interessi la cui realizzazione degli interventi sia ancora in corso di esecuzione al momento della stipula del contratto di mutuo, e per cui l'importo del mutuo accordato coincida con l'importo dei lavori ammessi. Inoltre, potranno essere accolte richieste di rinegoziazione del mutuo purché con lo stesso istituto di credito e nei casi in cui non costituisca un aggravio di spesa per il Ministero; al contrario non saranno accolte istanze che prevedano un pre-ammortamento finanziario del mutuo.

- **Il richiedente**, ottenuta dalla Soprintendenza l'autorizzazione sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi, presenta apposita istanza in carta legale a preventivo agli istituti periferici competenti per territorio.
- **Il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura** provvede a stilare un'apposita graduatoria e a trasmettere le proposte di finanziamento alla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio che autorizza l'emissione del decreto dirigenziale di concessione del contributo con riserva di verifica delle disponibilità del bilancio.
- **Il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura** sottoscrive una apposita convenzione con l'istituto bancario che eroga il mutuo, nella quale vengono stabilite le modalità di corresponsione del contributo in conto interessi secondo le procedure indicate dall'istituto bancario medesimo che provvederà ad accreditarlo con pari valuta al soggetto mutuuario alle scadenze previste.
- Al fine e preliminarmente alla liquidazione del contributo è necessario che il beneficiario sottoscriva con il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura competente una apposita convenzione ai sensi dell'art. 38 del Codice per l'accessibilità pubblica del bene.
- Annualmente **gli istituti di credito**, per mezzo del beneficiario, devono presentare agli istituti periferici ministeriali competenti per territorio:
 - in caso di contributo in conto interessi a tasso fisso, attestazione del regolare pagamento delle rate pregresse del mutuo da trasmettere al Segretariato Regionale;
 - in caso di contributo in conto interessi a tasso variabile, dichiarazione dell'importo pagato e di cui si chiede il rimborso da trasmettere alla Soprintendenza di competenza e al Segretariato Regionale;
 - il piano di ammortamento aggiornato e ogni successiva ed eventuale variazione rispetto a quello indicato nel decreto di concessione suindicato, compresa, nel caso, la risoluzione del contratto di mutuo da trasmettere alla Soprintendenza competente.
- Annualmente il **Segretariato Regionale del Ministero della Cultura**, emette una dichiarazione di nulla osta al pagamento della quota a contributo per l'anno in corso, e in caso di variazione del piano di ammortamento, emette un apposito decreto di aggiornamento